

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

e col Ministro per le pari opportunità

(FINOCCHIARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1997

Interventi urgenti per l'economia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge presentato dal Governo intende dare attuazione a una parte significativa del programma a suo tempo sottoposto alla fiducia del Parlamento, impegnando tempestivamente le risorse finanziarie all'uopo rese disponibili nel triennio 1997-1999. Si tratta, sostanzialmente, di allocare i trasferimenti finanziari dello Stato secondo obiettivi funzionali alla crescita della produzione e della domanda, in un'ottica di privilegio accordato agli investimenti innovativi.

L'articolo 1 (*Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317*), nei commi 1, 2 e 3, prevede il rifinanziamento per complessivi 75 miliardi, nel biennio 1998-1999, degli interventi in favore dei consorzi, delle società consortili miste e dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), previsti dagli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». In particolare le norme relative ai consorzi e alle società consortili prevedono il finanziamento, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei programmi regionali volti al sostegno delle attività consortili per la realizzazione di servizi alle imprese consorziate. I fondi finora assegnati, per complessive lire 260 miliardi, sono stati completamente utilizzati per 180 miliardi e per 80 miliardi sono destinati alle domande presentate entro il 16 dicembre 1996.

Il comma 4 non prevede oneri finanziari aggiuntivi in quanto si limita a disporre, con riferimento agli interventi di cui alla legge n. 317 del 1991, il trasferimento agli investimenti in spese di ricerca per 80 miliardi delle risorse originariamente destinate alle agevolazioni per i servizi reali. Per questa tipologia di interventi, prevista

dall'articolo 8 della predetta legge n. 317, del 1991, sono state presentate oltre 1.300 domande e risulta un fabbisogno aggiuntivo per le domande inevase pari a circa 50 miliardi. La disposizione consentirà di coprire le domande giacenti, creando un volano finanziario per le domande presentate nel corso del 1997.

Il comma 5 prevede il finanziamento dei programmi regionali volti a migliorare la rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, nell'ambito dei distretti industriali previsti dall'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991. Si tratta di un intervento agevolativo completamente nuovo, che mira a favorire la crescita dei servizi nelle aree industriali individuate come distretti industriali dalle regioni interessate. Attualmente i distretti individuati sono 67 in 7 regioni.

L'articolo 2 (*Programmi del settore aeronautico*), con il comma 1, provvede allo stanziamento di ulteriori 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, che potranno attivare investimenti per circa 60 miliardi relativi al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede, all'articolo 6, interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione dell'industria bellica. Entro la fine di dicembre 1995 sono state presentate 37 domande di contributo per programmi di investimento pari a 1.165 miliardi. I fondi originariamente previsti sono stati interamente utilizzati, con una parziale copertura delle richieste di agevolazione.

Il comma 2 autorizza 1.050 miliardi di stanziamento per il decennio, finalizzati a supportare l'impegno italiano nel consorzio Airbus con specifico riferimento al programma A3XX. La partecipazione avrà in-

dubbie positive ricadute nel comparto della componentistica avionica e meccanica.

Il comma 3 autorizza 1.000 miliardi nel decennio finalizzati alla partecipazione italiana relativa al programma di industrializzazione EFA (*European fighter aircraft*), con ricadute nell'area delle tecnologie duali sviluppate dall'intero comparto; l'autorizzazione ai singoli versamenti all'Agenzia internazionale resta peraltro subordinata alla verifica delle effettive ricadute su tutto il settore aeronautico.

L'articolo 3 (*Imprenditoria femminile*) reca disposizioni in ordine alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», con la quale era stato previsto uno stanziamento di 38 miliardi ai quali si sono aggiunti 8 miliardi disposti con la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per il 1997). Il regolamento di attuazione della predetta legge n. 215 del 1992 è in fase di pubblicazione ed è prevedibile che le domande per il primo anno assorbano tutte le disponibilità.

L'articolo 4 (*Copertura finanziaria*) prevede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, utilizzando parte dell'accantonamento di cui alla tabella B della legge finanziaria 1997, relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 5 (*Incentivi automatici*) non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale: la norma, infatti, demanda al CIPE il compito di adeguare le disposizioni già adottate per il riconoscimento delle agevolazioni di tipo automatico previste dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In particolare è prevista l'elevazione dell'intensità dell'aiuto dal 60 per cento all'80 per cento del tetto massimo autorizzato dalla Unione europea nonché l'estensione delle agevolazioni, con particolare riguardo a quelle connesse ai programmi informatici. Al riguardo risultano attualmente disponibili risorse per circa 400 miliardi: si ritiene che queste saranno sufficienti a coprire le richieste presentate per il

tutto il 1997. Il numero delle domande accoglibili è pari a circa 3.000.

Il medesimo articolo prevede altresì di utilizzare le economie derivanti dagli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per le nuove agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

L'articolo 6 (*Interventi per le zone terremotate*) prevede l'utilizzo di lire 230 miliardi, derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali nelle aree terremotate di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Le competenze previste dagli articoli 27 e 39 del citato testo unico in materia di industrializzazione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata sono state attribuite, fino al marzo 1991, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud). Con la soppressione dell'intervento straordinario, a far data dal 7 luglio 1993 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è subentrato nei predetti compiti.

Per quanto concerne le disponibilità finanziarie, alla data del 1° marzo 1991 (chiusura dell'ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), esse ammontavano a 8.111 miliardi, di cui 6.730 provenienti dalle risorse nazionali, 1.196 dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 211 dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Dette risorse erano state tutte impegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al momento, quindi, del trasferimento delle competenze dalla Presidenza del Consiglio dei ministri all'Agensud, le disponibilità finanziarie non consentivano nuovi impegni, benchè il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (ora comma 3 del citato articolo 39 del testo unico approvato con decreto legi-

slativo n. 76 del 1990), prevedesse che la misura del contributo concesso alle nuove aziende dovesse essere aggiornata in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT tra la data del 31 dicembre 1982 e quella di consegna del lotto di terreno alle imprese interessate. Inoltre, pur essendo prevista la realizzazione dell'intera opera nei contratti con i raggruppamenti di imprese affidatarie dei lavori di costruzione delle infrastrutture a servizio di nuovi agglomerati industriali, non vennero impegnate le somme per perizie suppletive e revisione prezzi, espropriazioni, lavori in economia, eccetera, determinando un nutrito contenzioso con le imprese appaltatrici.

Con il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato autorizzato a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione di infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le transazioni, in gran parte concluse, hanno attinto i fondi necessari dalle disposizioni di cui al decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, più volte reiterato fino al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che metteva a disposizione 230 miliardi per il completamento delle opere. È noto che la Camera dei deputati non ha convertito in legge il predetto decreto, che all'articolo 8, comma 2, riproduceva disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 6 del presente disegno di legge.

Avendo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato impegnato le somme previste dal richiamato decreto-legge, più volte reiterato, le disposizioni del presente disegno di legge consentiranno di proseguire l'attività intrapresa e di onorare gli impegni assunti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

L'articolo 7 (*Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo*) con il comma 1 rifinanzia uno strumento di incentivazione finanziaria (la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta «legge Sabatini») molto

efficace per il sistema produttivo nazionale. Le disponibilità del fondo contributi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, riservate agli interventi di cui alla legge n. 1329 del 1965, da attuare nel 1997, sono attualmente, dopo lo stanziamento di cui alla legge finanziaria per il 1997, pari a circa 200 miliardi. Considerato che il fabbisogno presunto per il 1997, anche dopo la modifica dei tassi di interesse recentemente disposta dal Mediocredito centrale d'intesa con il Ministero del tesoro, è quantificabile in lire 450 miliardi circa, si rende necessario utilizzare gli accantonamenti all'uopo predisposti dalla legge finanziaria per il 1997, tabella B, rubrica Ministero del tesoro, che ammontano ad almeno 75 miliardi l'anno, al fine di destinare le risorse necessarie al rimborso dei mutui e prestiti anche obbligazionari che il Mediocredito centrale dovrà attuare ai sensi dell'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento «collegato» alla legge finanziaria 1997), per l'accoglimento delle richieste di contributo che perverranno e che non troveranno copertura nella disponibilità del fondo.

Anche nel corso del 1996, la «legge Sabatini» si è confermata uno dei più importanti ed efficienti strumenti di sostegno per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Le circa 14.000 richieste accolte incentiveranno operazioni di investimento per oltre 4.500 miliardi (con un incremento del 55 per cento). La concessione del contributo è avvenuta in media entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il comma 2 reca disposizioni in materia di esportazioni. Come è noto, a seguito dell'esaurimento di fondi e in attesa di nuove assegnazioni, l'intervento sulle operazioni di credito alle esportazioni, a valere sulla legge 24 maggio 1977, n. 227 (cosiddetta «legge Ossola»), è di fatto sospeso dall'aprile 1995. Attualmente sono senza copertura poco meno di 700 richieste di intervento già presentate al Mediocredito centrale. A queste si devono aggiungere le richieste che potrebbero derivare, alla ripresa degli interventi, dagli affidamenti concessi senza accantonamento di fondi, tuttora in essere.

Sulla base delle previsioni dell'attuale schema agevolativo, contenute nel decreto del Ministro del tesoro in corso di emanazione, il fabbisogno finanziario complessivo può essere stimato in circa 1250 miliardi. Una parte dei fondi potrà essere recuperata mediante operazioni di copertura dei rischi (*swaps*, contratti a termine, opzioni, eccetera) a valere sul fondo di cui alla legge n. 295 del 1973, operazioni che potranno essere effettuate dal Mediocredito centrale una volta emanata la normativa di autorizzazione: infatti, con il decreto ministeriale in corso di emanazione, il Mediocredito centrale verrà autorizzato a effettuare sul mercato operazioni di copertura dei rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di interesse e di cambio a valere sul fondo contributi agli interessi. Pertanto, una parte delle risorse finanziarie ora accantonate per coprire eventuali aumenti di tassi di interesse e di cambio di operazioni già ammesse all'agevolazione potrà essere destinata all'accoglimento di nuove richieste.

La copertura del residuo fabbisogno rende comunque necessario utilizzare gli accantonamenti predisposti dalla legge finanziaria per il 1997, tabella B, rubrica Ministero del commercio con l'estero, che ammontano a 100 miliardi l'anno, e prevedere uno stanziamento pluriennale al fine di predisporre le risorse necessarie al rimborso dei mutui e prestiti anche obbligazionari che il Mediocredito centrale dovrà attivare ai sensi dell'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per accogliere le richieste di intervento che non troveranno copertura nelle disponibilità del fondo.

Il comma 3 prevede l'attivazione degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria '97 relativamente al fondo contributi agli interessi dell'Artigiancassa. Tale provvedimento, unitamente al rifinanziamento pluriennale del fondo e all'estensione all'Artigiancassa della autorizzazione a contrarre prestiti sul mercato dei capitali per far fronte al fabbisogno del fondo, consentiranno di garantire il mantenimento dell'operatività del fondo contributi a favore degli in-

vestimenti del settore. Tale operazione, infatti, consentirà di attivare circa 6.000 miliardi di investimenti effettuati da parte degli artigiani con i conseguenti positivi effetti in termini di occupazione.

L'articolo 8 (*Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano*) intende provvedere alla promozione di attività economiche in particolari ambiti di degrado socio-ambientale delle grandi città italiane. È noto, infatti, che lo svantaggio economico e occupazionale di alcuni quartieri periferici di tali città è maggiore di quello registrabile nelle aree depresse del paese che, ai sensi della normativa comunitaria, possono beneficiare di agevolazioni pubbliche. Con il presente articolo si intende consentire agli enti pubblici di promozione delle attività economiche di intervenire in tali aree sulla base di progetti di recupero presentati dai comuni interessati e coordinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

La norma non richiede copertura finanziaria a valere sul bilancio dello Stato in quanto attiva le disponibilità finanziarie attualmente esistenti presso i medesimi enti.

L'articolo 9 (*Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia*) con il comma 1 prevede l'integrazione delle risorse, pari a 400 miliardi di lire, del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

le disponibilità, che ammonteranno alla fine del 1997 a 100 miliardi di lire, del fondo di garanzia per operazioni di consolidamento tramite i Confidi previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (rifinalizzazione dei rientri per capitale e interessi del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782); tale fondo non è ancora operativo perchè in attesa del decreto di attuazione, predisposto di concerto tra il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, attualmente in attesa del parere del Consiglio di Stato;

le disponibilità effettive, detratte le risorse accantonate a fronte di garanzie in essere, pari a circa 56 miliardi di lire - integrate da risorse dell'Unione europea (FESR; cofinanziamento a valere sul Quadro comunitario di sostegno 1989-1993) per circa 27 miliardi di lire - del fondo centrale di garanzia all'industria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come integrato e modificato dalla legge n. 64 del 1986 e dalla legge n. 317 del 1991;

le disponibilità effettive (detratte le risorse accantonate a fronte di garanzie in essere), pari a circa 12,5 miliardi di lire, del fondo centrale di garanzia al commercio di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come integrato e modificato dalla legge n. 317 del 1991.

La grave situazione di difficoltà finanziaria delle piccole e medie imprese, soprattutto al Sud, rende urgente impiegare nella maniera più snella ed efficiente possibile le risorse disponibili, attualmente regolate da diverse disposizioni, certamente non utilizzate al massimo della potenzialità. Con il presente articolo il Governo intende attivare una efficiente politica pubblica della garanzia con effetti non indifferenti sul costo del credito per le piccole e medie imprese, sostituendo in maniera più flessibile, meno costosa per i contribuenti e non distorsiva della concorrenza (le garanzie pubbliche vengono fornite solamente alle imprese, sane, che non dispongono di sufficienti garanzie proprie) le tradizionali politiche di abbattimento degli interessi.

Il comma 2 estende le finalità di garanzia dei crediti già previste dalla legge n. 662 del 1996 alla garanzia prestata a società finanziarie e ai Confidi, anche a fronte di partecipazioni al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, al fine di consentire, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, la garanzia delle operazioni di partecipazione che godono delle anticipazioni

agevolate agli intermediari previste dallo stesso decreto-legge n. 149 del 1993.

Il comma 3 prevede che i criteri e le modalità di concessione della garanzia vengano determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, e individua nell'applicazione dell'articolo 47 della cosiddetta legge bancaria (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) una forma snella di regolamentazione della gestione del fondo tramite la stipula di una convenzione tra l'amministrazione competente (il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e il gestore (il Mediocredito centrale). Inoltre, in ossequio alla volontà di valorizzare al massimo il territorio, e quindi gli enti più vicini alle imprese che vi operano (banche e Confidi), si prevede che nel comitato di gestione del fondo vengano direttamente rappresentate le associazioni di categoria.

L'articolo 10 (*Interventi per il settore del commercio e del turismo*), al comma 1, istituisce un Fondo, con una dotazione finanziaria di 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999, per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi delle regioni nel settore del commercio e del turismo. Tale intervento è riferito all'intero territorio nazionale nell'ambito dei progetti strategici che il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà a individuare unitamente alle modalità per la concessione dei contributi alle regioni.

Con il comma 2 viene incrementato di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 il Fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, finalizzando tali nuovi stanziamenti a favore esclusivamente dei consorzi e cooperative di garanzia operanti nel settore. Occorre ricordare, a questo proposito, che l'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, prevedeva la concessione di contributi a favore dei consorzi

e cooperative di garanzia costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo a valere sul predetto Fondo di cui alla legge n. 517 del 1975, in ragione di 5 miliardi all'anno per la durata di dieci anni. Le agevolazioni in questione consistono in un contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull'ammontare delle operazioni garantite. Successivamente, con il citato decreto-legge n. 149 del 1993 e poi con la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), si è provveduto a un rifinanziamento di tale strumento agevolativo, in considerazione che esso rappresenta, al momento, l'unica forma di incentivazione a favore del commercio esistente sull'intero territorio nazionale. Nel corso degli anni hanno fatto ricorso a tale agevolazione in media 110 Confidi, il che dimostra l'efficacia di tale strumento. La dotazione complessiva, pari a 105 miliardi, è stata finora impegnata per 80 miliardi, mentre per 25 miliardi sono state presentate, entro il termine del 30 settembre 1996, 116 richieste di contributo. Con i 20 miliardi previsti dalla tabella D della legge finanziaria 1997, si provvederà a riaprire i termini per la presentazione delle domande e con gli ulteriori fondi che verranno attribuiti secondo quanto previsto con il presente disegno di legge, potrà continuare per il 1998 e 1999 l'operatività di tale strumento agevolativo.

Con il comma 3 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 1 e 2 per il biennio 1998-1999, utilizzando l'accantonamento previsto dalla legge finanziaria 1997 nella tabella B, rubrica Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 11 (*Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive*), al comma 1, richiama l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario, ove si stabilisce, tra l'altro, che al fine di favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria il Gover-

no, d'intesa con la regione interessata, debba promuovere specifici piani per la riconversione produttiva, da finanziare anche con risorse statali. Essendo ancora in corso gli adempimenti procedurali che occorre adottare prima dell'assunzione degli occorrenti impegni di spesa, la norma proposta consente la conservazione in bilancio delle seguenti somme iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1996 - costituenti parte degli stanziamenti previsti a sostegno delle iniziative relative ai piani predetti - che è necessario impegnare al più presto: oltre lire 104 miliardi (capitolo 7904) a sostegno dei progetti di investimento per iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, comportanti il reimpiego della manodopera disoccupata nei bacini in crisi (articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221); oltre lire 73 miliardi (capitolo 7911) a sostegno di programmi di recupero ambientale di immobili legati alle attività minerarie dismesse (articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 121 del 1993) nonché di progetti di riabilitazione ambientale nei bacini minerari interessati (articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 121 del 1993). Al riguardo la mancata utilizzazione è dovuta alla oggettiva difficoltà della normativa, che prevede la preliminare predisposizione dei piani di riconversione produttiva, d'intesa con le regioni. Tali piani hanno dovuto far riferimento alle attività minerarie svolte per dieci anni che avevano assunto una fortissima incidenza sulla economia delle zone interessate. I piani sono stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri soltanto nel marzo 1996, anche a causa della crisi di Governo. A seguito dell'approvazione è scattata una serie di adempimenti regolamentari che ha comportato, fra l'altro, la concertazione con altri dicasteri e la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate, di appositi accordi di programma destinati per legge alla attuazione dei piani. Le intese con le regioni sono state oggetto di trattative lunghe e difficili in quanto, a fronte di fondi limitati, le regioni hanno dovuto com-

riere una serie di scelte a forte valenza sociale, considerate le aspettative socio-economiche dei vari comuni.

Per quanto concerne il comma 2, il capitolo 7549 riguarda l'acquisto e l'installazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di sistemi per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera (articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421). L'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 321 del 1996 consente l'impegno delle somme disponibili sul capitolo 7549 entro l'anno 1996. Poiché non è stato emesso un provvedimento d'impegno entro l'anno 1996 per la necessità di porre in essere una procedura di appalto per la fornitura dei portali in questione, occorre consentire che la somma stanziata per l'anno 1996 (5 miliardi) possa essere impegnata nell'anno 1997. Si tratta, infatti, di impedire la possibilità che rottami metallici «contaminati», destinati al riutilizzo, possano essere importati nel nostro paese.

In Italia il problema si è posto recentemente ma la mancanza di conoscenza del fenomeno, l'assenza di procedure e di chiarezza nelle competenze hanno portato ad affrontare la situazione in modo non coordinato da parte delle varie Amministrazioni, con i conseguenti problemi di ordine sanitario e ambientale connessi allo smaltimento.

Una soluzione completa e definitiva del problema è di fondamentale importanza per il nostro paese: l'Italia, infatti, importa notevoli quantità di rottame ferroso. La sua posizione geografica e le prospettive di mercato fanno assumere sempre maggiore importanza al materiale proveniente dai paesi dell'Est europeo, dove è però prevedibile lo smantellamento di centrali nucleari e sistemi industriali ormai obsoleti nonché la riorganizzazione dell'apparato bellico con eliminazione delle eccedenze.

La mancata realizzazione dei sistemi di rilevazione potrebbe pertanto comportare gravissimi rischi sanitari per la popolazione, con particolare riguardo al personale ferroviario, ai passeggeri nelle stazioni, ai

lavoratori degli stabilimenti industriali, ai consumatori.

Quanto al comma 3, solo a ottobre 1996 sono state assunte le autorizzazioni per l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 7301 (Fondo nazionale per l'artigianato) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1996, in conto residui, in deroga al blocco disposto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Detta circostanza non consente, per ovvi motivi di ristrettezza temporale, di avviare, per alcuni progetti già presentati, le complesse procedure di finanziamento di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285. La disposizione proposta consentirà di coprire il contributo ministeriale per la realizzazione, nel 1997, della III Conferenza europea sull'artigianato e le piccole imprese, promossa in Italia dalla Commissione della Comunità europea, mettendo altresì a regime il sistema informativo e gli osservatori nazionali e regionali dell'artigianato.

Il contenuto del comma 4 riguarda la conservazione delle disponibilità in conto residui dei capitoli 7541 e 7545 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1996 che non è stato possibile impegnare nei tempi prestabiliti.

Detti capitoli riguardano rispettivamente: erogazione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 (capitolo 7541); erogazione di contributi in conto interessi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (capitolo 7545).

Qualora non si verifichi la conservazione delle disponibilità i programmi di investimenti già approvati - e per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi in sede di vigenza del «fondo per il credito agevolato» con gestione autonoma e contabilità fuori bilancio (capitolo 7545) - non potranno beneficiare della liquidazione del contributo sulle rate di ammortamento del finanziamento. Si segnala che i piani di am-

mortamento per detti investimenti debbono essere trasmessi dagli istituti di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, perchè il programma è ancora in corso ovvero perchè non è ancora stato stipulato il contratto di mutuo con la ditta beneficiaria del contributo. Inoltre, sul medesimo capitolo 7545, sono previste agevolazioni per contributi a fondo perduto di provenienza da fondi comunitari, concesse per riconversioni industriali in aree di crisi, nonchè contributi per danni subiti da calamità naturali.

L'articolo 12 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui per lo sviluppo economico di aree del territorio nazionale*), al comma 1, consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1997 per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali, con ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di realizzare iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, previo riparto del CIPE delle relative somme fra le varie finalità stabilite dalle leggi di settore. È inoltre previsto che le norme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi nelle aree depresse riaffluiscono, con le medesime modalità, al fondo di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ferme restando peraltro le disposizioni dettate da specifiche norme che assegnano dette disponibilità direttamente alle amministrazioni che effettuano la revoca.

L'attuale importo del contributo statale annuo alla Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è stato fissato in 3 miliardi di lire dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e confermato fino al 1996 dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Per effetto dell'inflazione il valore reale del suddetto contributo si è ridotto di circa il 40 per cento nell'arco dell'ultimo decennio.

Con quanto disposto dal comma 2 si intende innanzitutto evitare che, venuto a cessare nel dicembre 1996 il contributo statale alla SVIMEZ, venga di conseguenza inevitabilmente a cessare l'attività della stessa. In secondo luogo occorre recuperare, sia pure in parte, per il biennio 1997-1998 il valore reale del contributo assegnato dalla legge del 1986, in modo da evitare che la SVIMEZ sia costretta a ridurre ulteriormente la sua attività e il suo organico al fine di conservare l'equilibrio tra le sue risorse e gli accresciuti costi nominali della sua attività. Atteso che l'onere continuerà a gravare sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993, non si rende necessaria, con riferimento alla disposizione in oggetto, la predisposizione della relazione tecnica.

Per quanto concerne l'intervento di cui al comma 1, esso trova necessaria copertura, come già accennato, nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, dalla tabella B della legge finanziaria 1997, pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi annui a partire dall'anno 1999. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 miliardi (in relazione a un costo di ammortamento calcolato sulla base degli attuali tassi), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito. Tenuto conto della situazione dell'economia nazionale, si prevede inoltre che l'accensione dei mutui sia correlata alle effettive esigenze di cassa della finanza pubblica graduandone l'utilizzazione anche su più esercizi.

La mancata conversione in legge nei termini costituzionalmente previsti dei decreti-legge 24 settembre 1996, n. 499, e 1° ottobre 1996, n. 511, nonchè la recente sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 24 ottobre 1996, che ha impedito la reiterazione dei provvedimenti d'urgenza, inducono a inserire nel presente provvedimento gli articoli 13, 14 e 15 al fine di riproporre disposizioni ad effetto occupazionale ovvero intese a corrispondere ad esigenze del sistema produttivo. Trattasi delle disposizioni conte-

nute negli articoli 10 e 12 del citato decreto-legge n. 511 del 1996 (ora rispettivamente articoli 14 e 15) e della norma di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 499 del 1996 (ora articolo 13). Si è ritenuto opportuno l'inserimento di tale ultima norma nel presente provvedimento, pur essendo già stata ricompresa nel disegno di legge (atto Camera n. 2797) che ha riproposto i contenuti del citato decreto-legge n. 499 del 1996, oltre che per i motivi sopra detti anche in considerazione della auspicabile maggiore speditezza dell'*iter* di approvazione.

In particolare, nell'intento di evitare drastici aggravii del costo del lavoro a carico delle imprese nonché immediati e difficilmente sostenibili appesantimenti contributivi a carico dei proscrittori volontari, con l'articolo 13 si è delineato un meccanismo di gradualità nell'applicazione dell'articolo 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995, concernente l'elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo lavoratori dipendenti, da parte dei proscrittori volontari ovvero da parte di talune categorie datoriali per le quali non ricorrono i presupposti per operare la prevista contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee.

Al fine di fronteggiare a tutti i livelli il fenomeno della disoccupazione collegato alla

contrazione delle dimensioni occupazionali, l'articolo 14, in considerazione dei negativi effetti delle crisi aziendali anche sui livelli occupazionali dei dirigenti, predispone forme di incentivazione a favore delle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ovvero di loro consorzi, prevedendo la possibilità per le agenzie per l'impiego di stipulare con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda convenzioni intese a realizzare attività funzionali alla loro ricollocazione nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

I segnali di ripresa dell'economia italiana, peraltro assenti in alcuni settori di particolare importanza, incontrano la più evidente contraddizione nell'aumento dei livelli di disoccupazione. A fronte di tale situazione diventa sempre più impellente affiancare, alle tradizionali iniziative di promozione di nuovi rapporti di lavoro subordinato, interventi intesi a creare nuovi soggetti associativi attraverso i quali si realizzino attività produttive diverse che consentano comunque sbocchi occupazionali. Il fenomeno cooperativo offre, in tale direzione, grandi potenzialità, che l'articolo 15 intende sviluppare introducendo la figura della piccola società cooperativa ideata, in funzione di contenuti ambiti dimensionali di attività, come soggetto agile e idoneo ad offrire, soprattutto ai giovani, la possibilità di espletare attività lavorative.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

L'articolo 1, ai commi 1, 2 e 3, prevede il rifinanziamento per complessivi 75 miliardi, nel biennio 1998-1999, degli interventi in favore di consorzi, società consortili miste e consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), previsti dagli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

Con tali fondi sarà possibile, nel biennio '98-'99, riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte dei consorzi per investimenti stimati pari a circa 150 miliardi. È disposta, inoltre, l'assegnazione di ulteriori 75 miliardi nel biennio 1998-1999 in favore degli interventi per l'acquisto di tecnologie avanzate di cui all'articolo 5 della legge n. 317 del 1991: tale norma, infatti, ha avuto nel recente passato un rilevante impatto sul sistema delle piccole e medie imprese, tramite la concessione di contributi in conto capitale o di crediti di imposta. Peraltro il numero delle domande presentate è risultato nettamente superiore agli stanziamenti disponibili: rimangono, infatti, da tempo prive di copertura finanziaria oltre 4.000 domande per circa 400 miliardi di agevolazione. Con i 75 miliardi previsti dal presente disegno di legge, che si sommano ai 100 miliardi di rifinanziamento disposti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), nella tabella D, e tenuto conto della norma di cui al comma 2, che consente l'accoglimento di tutte le domande in essere tramite la riduzione dei contributi spettanti, si potrà procedere all'eliminazione dell'arretrato maturato. I contributi verrebbero erogati in misura pari a circa il 50 per cento di quanto originariamente previsto e gli investimenti risultano stimati in circa 1.500 miliardi.

Il comma 4 dell'articolo 1 non prevede oneri finanziari aggiuntivi in quanto si limita a disporre, con riferimento agli interventi di cui alla legge n. 317 del 1991, il trasferimento agli investimenti in spese di ricerca per 80 miliardi delle risorse originariamente destinate alle agevolazioni per i servizi reali.

Il comma 5 prevede il finanziamento, per 50 miliardi nel biennio 1998-1999, dei programmi regionali volti a migliorare la rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, nell'ambito dei distretti industriali previsti dall'articolo 36 della menzionata legge n. 317 del 1991. Con lo stanziamento previsto dal disegno di legge, pari a 50 miliardi nel biennio 1998-1999, sarà possibile attivare investimenti per circa 80 miliardi.

Articolo 2.

L'articolo 2, comma 1, provvede allo stanziamento di ulteriori 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, che potranno attivare investimenti per circa 60 miliardi relativi all'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione dell'industria bellica.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 autorizza 1.050 miliardi di stanziamento per il decennio, finalizzati a supportare l'impegno italiano nel consorzio Airbus con specifico riferimento al programma A3XX. Gli investimenti complessivamente attivati dalla partecipazione italiana risultano pari a circa 3.000 miliardi.

Il comma 3 autorizza 1.000 miliardi nel decennio finalizzati alla partecipazione italiana relativa al programma di industrializzazione EFA (*European fighter aircraft*). Gli investimenti totali dell'area duale interessati dall'intervento sono stimati in circa 3.000 miliardi.

Articolo 3.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», prevedendo uno stanziamento aggiuntivo pari a 30 miliardi, di cui 10 miliardi per il 1998 e 20 miliardi per il 1999. Con tale stanziamento sarà possibile consentire la prosecuzione degli interventi anche per i prossimi esercizi finanziari, determinando nuovi investimenti stimati in circa 100 miliardi.

Articolo 5.

L'articolo 5 non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Articolo 6.

L'articolo 6 prevede l'utilizzo di lire 230 miliardi, derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali nelle aree terremotate di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (ora articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76).

Tale disposizione consentirà di proseguire l'attività intrapresa e di onorare gli impegni assunti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Infatti, con il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato autorizzato a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione di infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981. Le transazioni, in gran parte concluse, hanno attinto i fondi necessari dalle disposizioni di cui al decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, più volte reitera-

to fino al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, non convertito, che metteva a disposizione 230 miliardi per il completamento delle opere.

Articolo 7.

L'articolo 7, con il comma 1, rfinanzia uno strumento di incentivazione finanziaria (la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta «legge Sabatini») molto efficace per il sistema produttivo nazionale. Le disponibilità del fondo contributi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, riservate agli interventi di cui alla legge n. 1329 del 1965 da attuare nel 1997, sono attualmente, dopo lo stanziamento di cui alla legge finanziaria per il 1997, pari a circa 200 miliardi. Considerato che il fabbisogno presunto per il 1997, anche dopo la modifica dei tassi di interesse recentemente disposta dal Mediocredito centrale d'intesa con il Ministero del tesoro, è quantificabile in lire 450 miliardi circa, si rende necessario utilizzare gli accantonamenti all'uopo predisposti dalla legge finanziaria per il 1997, tabella B, rubrica Ministro del tesoro, per un ammontare di 75 miliardi annui a decorrere dal 1998, al fine di destinare le risorse necessarie al rimborso dei mutui e prestiti anche obbligazionari che il Mediocredito centrale dovrà attuare ai sensi dell'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento «collegato» alla finanziaria 1997), per l'accoglimento delle richieste di contributo che verranno e che non troveranno copertura nella disponibilità del fondo.

Il comma 2 dello stesso articolo 7 reca disposizioni in materia di esportazioni. Come è noto, a seguito dell'esaurimento di fondi e in attesa di nuove assegnazioni, l'intervento sulle operazioni di credito alle esportazioni, a valere sulla legge 24 maggio 1977, n. 227 (cosiddetta «legge Ossola»), è di fatto sospeso dall'aprile 1995. Attualmente sono senza copertura poco meno di 700 richieste di intervento già presentate al Mediocredito centrale. A queste si devono aggiungere le richieste che potrebbero derivare, alla ripresa degli interventi, dagli affidamenti concessi senza accantonamento di fondi, tuttora in essere. Complessivamente, entro il 1997, le operazioni da accogliere potrebbero riguardare forniture per oltre 25.000 miliardi.

Sulla base delle previsioni dell'attuale schema agevolativo, contenute nel decreto del Ministro del tesoro in corso di emanazione, il fabbisogno finanziario complessivo può essere stimato in circa 1250 miliardi. Una parte dei fondi potrà essere recuperata mediante operazioni di copertura dei rischi (*swaps*, contratti a termine, opzioni, eccetera) a valere sul fondo di cui alla legge n. 295 del 1973, operazioni che potranno essere effettuate dal Mediocredito centrale una volta emanata la normativa di autorizzazione.

La copertura del residuo fabbisogno rende comunque necessario utilizzare gli accantonamenti predisposti dalla legge finanziaria per il 1997, che ammontano a 100 miliardi l'anno, nella tabella B, rubrica Ministero del commercio con l'estero, e prevedere uno stanziamento pluriennale al fine di predisporre le risorse necessarie al rimborso dei mutui e prestiti anche obbligazionari che il Mediocredito centrale dovrà attivare ai sensi dell'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'accoglimento delle richieste di intervento che non troveranno copertura nelle disponibilità del fondo.

Il comma 3 prevede l'attivazione degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 1997 relativamente al fondo contributi agli interessi dell'Artigiancassa.

Sulla base della stima degli investimenti registrati nel corso del 1996, i contributi necessari per il mantenimento dell'attività della Cassa ammontano a circa 975 miliardi. Tenuto conto che le erogazioni di tali contributi si sviluppano, in media, nell'arco di cinque anni, il fabbisogno per cassa ammonta a circa 200 miliardi l'anno. A tal fine il comma 3 prevede la proiezione pluriennale del rifinanziamento del fondo in modo tale da permettere all'Artigiancassa di poter essere autorizzata, così come previsto dalla recente normativa per il Mediocredito centrale, a contrarre prestiti sul mercato dei capitali in modo da poter finanziare il proprio fabbisogno nell'arco del triennio 1997-1999.

Articolo 8.

L'articolo 8 non richiede copertura finanziaria a valere sul bilancio dello Stato in quanto attiva le disponibilità finanziarie già attualmente esistenti presso gli enti e le società per la promozione delle attività produttive dell'occupazione e della formazione imprenditoriale vigilati o finanziati dallo Stato.

Articolo 9.

L'articolo 9, con il comma 1, prevede l'integrazione delle risorse, pari a 400 miliardi di lire, del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La copertura finanziaria della norma è assicurata mediante:

le disponibilità, che ammonteranno alla fine del 1997 a 100 miliardi di lire, del fondo di garanzia per operazioni di consolidamento tramite i Confidi previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (rifinalizzazione dei rientri per capitale e interessi del fondo rotativo di cui alla legge n. 782 del 1980); tale fondo non è ancora operativo perchè in attesa del decreto di attuazione, predisposto di concerto tra il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e attualmente in attesa del parere del Consiglio di Stato;

le disponibilità effettive (detratte le risorse accantonate a fronte di garanzie in essere) - pari a circa 56 miliardi di lire, integrate da risorse dell'Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR; cofinanziamento a valere sul Quadro comunitario di sostegno 1989-1993) per circa 27 miliardi di lire - del fondo centrale di garanzia all'industria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come integrato e modificato dalla legge n. 64 del 1986 e dalla legge n. 317 del 1991;

le disponibilità effettive (detratte le risorse accantonate a fronte di garanzie in essere), pari a circa 12,5 miliardi di lire, del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come integrato e modificato dalla legge n. 317 del 1991.

Il comma 2 prevede l'estensione delle finalità di garanzia dei crediti già previste dalla legge n. 662 del 1996 alla garanzia prestata a società finanziarie e ai Confidi anche a fronte di partecipazioni al capitale di rischio di piccole e medie imprese, senza comportare ulteriori oneri per lo Stato.

Articolo 10.

L'articolo 10, al comma 1, istituisce un Fondo, con una dotazione finanziaria di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi delle regioni nel settore del commercio e del turismo.

Con il comma 2 viene incrementato di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 il Fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 finalizzando tali nuovi stanziamenti a favore esclusivamente dei Confidi operanti nel medesimo settore del commercio e del turismo.

Con il complessivo importo di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1999, da considerare come limite massimo dell'impegno finanziario dello Stato, sarà possibile provvedere ad attuare un rilevante cofinanziamento di interventi da parte dello Stato e delle regioni, nonché provvedere a riaprire i termini per le domande già presentate dai Confidi ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, che potrà pertanto continuare la propria operatività per un ulteriore biennio.

Articolo 12.

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1997 per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato al fine della realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.

L'intervento trova necessaria copertura nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, dalla Tabella B della legge finanziaria 1997, pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi annui a partire dall'anno 1999. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 miliardi (in relazione ad un costo di ammortamento calcolato sulla base degli attuali tassi), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito.

Articolo 14.

L'articolo 14 è diretto ad agevolare, nei limiti delle disponibilità di lire 9.599 milioni annui, il reimpiego di personale dirigenziale che fuoriesce da imprese con dimensione occupazionale inferiore alle cento unità, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si segnala, infine, che gli articoli 13 e 15 non richiedono copertura finanziaria trattandosi di norme di carattere definitivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 317 del 1991.

5. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, la percentuale di intervento per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 2.

(Programmi del settore aeronautico)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonchè, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonchè per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (*European fighter aircraft*) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

Art. 3.

(Imprenditoria femminile)

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato è componente del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 5 miliardi per

il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

(Incentivi automatici)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo dell'80 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza informatici, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un

anno antecedente la data di prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali».

Art. 6.

(Interventi per le zone terremotate)

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 7.

(Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e

successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero, e quanto a lire 150 miliardi per ciascuno de-

gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano)

1. Al fine di superare le crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei grandi comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina gli interventi degli enti e delle società per la promozione delle attività produttive, dell'occupazione e della formazione imprenditoriale, vigilati dallo Stato ovvero dal medesimo controllati, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea, sono individuati gli enti e le società di cui al comma 1, sono predeterminati appositi accantonamenti di fondi, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui gli enti e le società medesime dispongono.

Art. 9.

(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)

1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo, anche a fronte di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche, uno delle piccole e medie imprese industriali e uno delle imprese del settore commerciale.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva

fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 10.

(Interventi per il settore del commercio e del turismo)

1. È istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

2. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e

1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

(Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)

1. Al fine di consentire gli interventi previsti dal decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, per la promozione delle attività sostitutive a favore della ripresa occupazionale, del ripristino ambientale e del recupero dei compendi immobiliari minerari nelle aree colpite da crisi mineraria, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7904 e 7911 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

2. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, le disponibilità in conto residui del capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

3. Al fine di consentire in particolare la realizzazione della terza Conferenza europea sull'artigianato e di adeguare il sistema informativo e gli osservatori nazionali e regionali dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, le disponibilità in conto residui del capitolo 7301 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

4. Al fine di consentire la erogazione di contributi in conto interessi per programmi di investimento già approvati, di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7541 e 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

Art. 12.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui per lo sviluppo economico di aree del territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire la prosecuzione dello sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso fondo le somme derivanti da revoche, recupero di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale

possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza.

2. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 13.

(Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai proscrittori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS ai sensi del decreto in data 21 febbraio 1996 richiamato al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà.

Art. 14.

*(Incentivi al reimpiego di personale
con qualifica dirigenziale e sostegno
alla piccola impresa)*

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di

previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 15.

(Piccola società cooperativa)

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.